

ALLEGATO 1

DOCUMENTO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DEL LAVORO *2011 – 2013*

Il parte INTERVENTI

testo approvato dalla Commissione provinciale per l'impiego con deliberazione n. 373 del 26 luglio 2011 ed adottato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 1608 del 29 luglio 2011, con decorrenza immediata dell'efficacia. Successivamente integrato e modificato con deliberazione numero 2957 di data 30 Dicembre 2011, deliberazione numero 1217 di data 15 giugno 2012, deliberazione numero 2868 del 27 dicembre 2012, deliberazione numero 232 del 15.02.2013, deliberazione numero 833 di data 10 maggio 2013, deliberazione numero 2610 del 13 dicembre 2013, deliberazione n. 146 del 7.02.2014 e deliberazione n. di data

II PARTE **3**

INTERVENTI **3**

IV) PROGETTI PER L'OCCUPAZIONE **4**

9 bis. INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE CONTRATTI DI SOLIDARIETA'
ESPANSIVI **5**

9 ter. INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE PATTI GENERAZIONALI **7**

II PARTE

INTERVENTI

IV) PROGETTI PER L'OCCUPAZIONE

9 bis. INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVI

Finalità

Sostenere i contratti di solidarietà espansivi attraverso il contenimento della perdita contributiva e/o retributiva subita dai lavoratori coinvolti dalla riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi di cui all'art. 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Contenuti

L'Agenzia del Lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, sostiene i lavoratori coinvolti dalla riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi, partecipando alla copertura della perdita contributiva e retributiva conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro.

L'importo del contributo è determinato nella misura pari alla quota di contribuzione volontaria e al 50% della perdita retributiva derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro, fermo restando il limite massimo di 7.000,00 € annui per lavoratore.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di 36 mesi o fino alla data di pensionamento se anteriore.

Ai fini dell'erogazione del contributo provinciale, per gli accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° marzo 2014, per i lavoratori coinvolti deve verificarsi una riduzione rispetto all'orario di lavoro previsto nel contratto di lavoro individuale ad essi applicato nei sei mesi precedenti la trasformazione.

La durata massima del trattamento non può essere superiore a 36 mesi

Durante tutta la durata del trattamento deve essere mantenuto il saldo occupazionale positivo. Il contributo è erogato solo se la riduzione dell'orario di lavoro è contestuale all'assunzione a tempo indeterminato e se il contratto di solidarietà prevede la garanzia del saldo occupazionale positivo per tutta la durata del contributo. Il contratto di solidarietà deve prevedere, nel caso in cui il saldo occupazionale diventi negativo, l'obbligo in capo al datore di lavoro di ripristinare il saldo attivo attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato o riattivando il regime di orario originario del lavoratore coinvolto nella riduzione oraria.

Il contributo è erogato nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Soggetti richiedenti

Lavoratori.

Destinatari

Lavoratori coinvolti in riduzioni dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi di cui all'art. 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sottoscritti da datori di lavoro privati.

Restano esclusi i lavoratori rientranti nella previsione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Modalità di accesso

Domanda del lavoratore da inoltrare all’Agenzia del Lavoro, allegando il contratto di solidarietà.

Il lavoratore può optare tra le seguenti modalità di erogazione del contributo:

1. il contributo può essere erogato a cadenza periodica posticipata direttamente al lavoratore che dimostri di aver provveduto ai versamenti volontari, fatti salvi i casi in cui ciò non sia possibile;
2. il contributo può essere versato direttamente all’Inps a titolo di contribuzione volontaria, secondo i tempi e le modalità da definire in accordo con l’Inps stesso;
3. il contributo può essere versato direttamente al Fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore risulti iscritto, secondo i tempi e le modalità da definire in accordo con l’Ente gestore del Fondo.

L’attivazione della modalità di versamento diretto da parte dell’Agenzia all’Inps è subordinata alla sottoscrizione di apposito accordo con l’Inps.

Riferimenti normativi

L.P. 16 giugno 1983 n. 19

Art. 2 DL 30.10.1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863

9 ter. INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE PATTI GENERAZIONALI

Finalità

Incrementare l'occupazione giovanile attraverso soluzioni operative innovative in grado di contemperare le esigenze dei lavoratori giovani ed anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale (c.d. patti o staffette generazionali).

Contenuti

L'Agenzia del Lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, sostiene gli accordi sindacali, anche aziendali, finalizzati a favorire la realizzazione di un ponte generazionale, che coniughi l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori prossimi al pensionamento all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Ai lavoratori coinvolti nella riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di patti generazionali, l'Agenzia del Lavoro eroga un sostegno economico per far fronte alla perdita contributiva e retributiva conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro, nella misura pari alla quota di contribuzione volontaria e al 50% della perdita retributiva derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro, fermo restando il limite massimo di 7.000,00 € annui per lavoratore.

Il contributo è erogato in caso di contestuale assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Ai fini dell'erogazione del contributo provinciale, per gli accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° marzo 2014, per i lavoratori coinvolti deve verificarsi una riduzione rispetto all'orario di lavoro previsto nel contratto di lavoro individuale ad essi applicato nei sei mesi precedenti la trasformazione.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di 36 mesi o fino alla data di pensionamento se anteriore.

La durata massima del trattamento non può essere superiore a 36 mesi

Durante tutta la durata del trattamento deve essere mantenuto il saldo occupazionale positivo. Il contributo è erogato solo se la riduzione dell'orario di lavoro è contestuale all'assunzione e se l'accordo prevede la garanzia del saldo occupazionale positivo per tutta la durata del contributo. L'accordo deve prevedere, nel caso in cui il saldo occupazionale diventi negativo, l'obbligo in capo al datore di lavoro di ripristinare il saldo attivo attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato o riattivando il regime di orario originario del lavoratore coinvolto nella riduzione oraria.

Soggetti richiedenti

Lavoratori

Destinatari

Lavoratori coinvolti in riduzioni dell'orario di lavoro in applicazione di patti generazionali sottoscritti da datori di lavoro privati che abbiano superato i 50 anni di età e che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 36 mesi successivi alla data di stipulazione dell'accordo sindacale, ma non prima di 12 mesi dalla stessa data.

Lavoratori, occupati con contratto di lavoro di tipo privatistico, che abbiano superato i 50 anni di età e che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nell'arco di 36 mesi ma non prima di 12, coinvolti in riduzioni dell'orario di lavoro in applicazione di patti generazionali.

Modalità di accesso

Domanda del lavoratore da inoltrare all'Agenzia del Lavoro, allegando l'accordo sindacale.
Il lavoratore può optare tra le seguenti modalità di erogazione del contributo:

1. il contributo può essere erogato a cadenza periodica posticipata direttamente al lavoratore che dimostri di aver provveduto ai versamenti volontari, fatti salvi i casi in cui ciò non sia possibile;
2. il contributo può essere versato direttamente all'Inps a titolo di contribuzione volontaria, secondo i tempi e le modalità da definire in accordo con l'Inps stesso.
3. il contributo può essere versato direttamente al Fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore risulti iscritto, secondo i tempi e le modalità da definire in accordo con l'Ente gestore del Fondo.

L'attivazione della modalità di versamento diretto da parte dell'Agenzia all'Inps è subordinata alla sottoscrizione di apposito accordo con l'Inps.

Riferimenti normativi

L.P. 16 giugno 1983 n. 19

TESTO COORDINATO

9 bis. INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE CONTRATTI DI SOLIDARIETA' ESPANSIVI

Finalità

Sostenere i contratti di solidarietà espansivi attraverso il contenimento della perdita contributiva e/o retributiva subita dai lavoratori coinvolti dalla riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi di cui all'art. 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Contenuti

L'Agenzia del Lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, sostiene i lavoratori coinvolti dalla riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi, partecipando alla copertura della perdita contributiva e retributiva conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro.

L'importo del contributo è determinato nella misura pari alla quota di contribuzione volontaria e al 50% della perdita retributiva derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro, fermo restando il limite massimo di 7.000,00 € annui per lavoratore.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di 36 mesi o fino alla data di pensionamento se anteriore.

Ai fini dell'erogazione del contributo provinciale, per gli accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° marzo 2014, per i lavoratori coinvolti deve verificarsi una riduzione rispetto all'orario di lavoro previsto nel contratto di lavoro individuale ad essi applicato nei sei mesi precedenti la trasformazione.

Durante tutta la durata del trattamento deve essere mantenuto il saldo occupazionale positivo.

Il contributo è erogato solo se la riduzione dell'orario di lavoro è contestuale all'assunzione a tempo indeterminato e se il contratto di solidarietà prevede la garanzia del saldo occupazionale positivo per tutta la durata del contributo. Il contratto di solidarietà deve prevedere, nel caso in cui il saldo occupazionale diventi negativo, l'obbligo in capo al datore di lavoro di ripristinare il saldo attivo attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato o riattivando il regime di orario originario del lavoratore coinvolto nella riduzione oraria.

Il contributo è erogato nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Soggetti richiedenti

Lavoratori.

Destinatari

Lavoratori coinvolti in riduzioni dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi di cui all'art. 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, sottoscritti da datori di lavoro privati.

Restano esclusi i lavoratori rientranti nella previsione del comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.

Modalità di accesso

Domanda del lavoratore da inoltrare all'Agenzia del Lavoro, allegando il contratto di solidarietà.

Il lavoratore può optare tra le seguenti modalità di erogazione del contributo:

1. il contributo può essere erogato a cadenza periodica posticipata direttamente al lavoratore che dimostri di aver provveduto ai versamenti volontari, fatti salvi i casi in cui ciò non sia possibile;
2. il contributo può essere versato direttamente all'Inps a titolo di contribuzione volontaria, secondo i tempi e le modalità da definire in accordo con l'Inps stesso;
3. il contributo può essere versato direttamente al Fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore risulti iscritto, secondo i tempi e le modalità da definire in accordo con l'Ente gestore del Fondo.

L'attivazione della modalità di versamento diretto da parte dell'Agenzia all'Inps è subordinata alla sottoscrizione di apposito accordo con l'Inps.

Riferimenti normativi

L.P. 16 giugno 1983 n. 19

Art. 2 DL 30.10.1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863

9 ter. INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE MEDIANTE PATTI GENERAZIONALI

Finalità

Incrementare l'occupazione giovanile attraverso soluzioni operative innovative in grado di contemperare le esigenze dei lavoratori giovani ed anziani in una prospettiva di solidarietà intergenerazionale (c.d. patti o staffette generazionali).

Contenuti

L'Agenzia del Lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, sostiene gli accordi sindacali, anche aziendali, finalizzati a favorire la realizzazione di un ponte generazionale, che coniughi l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori prossimi al pensionamento all'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.

Ai lavoratori coinvolti nella riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di patti generazionali, l'Agenzia del Lavoro eroga un sostegno economico per far fronte alla perdita contributiva e retributiva conseguente alla riduzione dell'orario di lavoro, nella misura pari alla quota di contribuzione volontaria e al 50% della perdita retributiva derivante dalla riduzione dell'orario di lavoro, fermo restando il limite massimo di 7.000,00 € annui per lavoratore.

Il contributo è erogato in caso di contestuale assunzione a tempo indeterminato di giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 12, della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Ai fini dell'erogazione del contributo provinciale, per gli accordi sindacali stipulati a decorrere dal 1° marzo 2014, per i lavoratori coinvolti deve verificarsi una riduzione rispetto all'orario di lavoro previsto nel contratto di lavoro individuale ad essi applicato nei sei mesi precedenti la trasformazione.

Il contributo è erogato per un periodo massimo di 36 mesi o fino alla data di pensionamento se anteriore.

Durante tutta la durata del trattamento deve essere mantenuto il saldo occupazionale positivo. Il contributo è erogato solo se la riduzione dell'orario di lavoro è contestuale all'assunzione e se l'accordo prevede la garanzia del saldo occupazionale positivo per tutta la durata del contributo. L'accordo deve prevedere, nel caso in cui il saldo occupazionale diventi negativo, l'obbligo in capo al datore di lavoro di ripristinare il saldo attivo attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato o riattivando il regime di orario originario del lavoratore coinvolto nella riduzione oraria.

Soggetti richiedenti

Lavoratori

Destinatari

Lavoratori, occupati con contratto di lavoro di tipo privatistico, che abbiano superato i 50 anni di età e che raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nell'arco di 36 mesi ma non prima di 12, coinvolti in riduzioni dell'orario di lavoro in applicazione di patti generazionali.

Modalità di accesso

Domanda del lavoratore da inoltrare all'Agenzia del Lavoro, allegando l'accordo sindacale. Il lavoratore può optare tra le seguenti modalità di erogazione del contributo:

1. il contributo può essere erogato a cadenza periodica posticipata direttamente al lavoratore che dimostri di aver provveduto ai versamenti volontari, fatti salvi i casi in cui ciò non sia possibile;
2. il contributo può essere versato direttamente all'Inps a titolo di contribuzione volontaria, secondo i tempi e le modalità da definire in accordo con l'Inps stesso.
3. il contributo può essere versato direttamente al Fondo di previdenza complementare a cui il lavoratore risulti iscritto, secondo i tempi e le modalità da definire in accordo con l'Ente gestore del Fondo.

L'attivazione della modalità di versamento diretto da parte dell'Agenzia all'Inps è subordinata alla sottoscrizione di apposito accordo con l'Inps.

Riferimenti normativi

L.P. 16 giugno 1983 n. 19